

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

vista l'istanza dei ricorrenti Gianina Elena Rachieru e Roberto Battaglia, elettivamente domiciliati in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 1, presso lo studio dell'avv. Filippo Testa, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- i ricorrenti sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;
- non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;

ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII la sospensione dei procedimenti esecutivi attualmente pendenti nei loro confronti e in particolare della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2021 RGE pendente presso il Tribunale di Asti, con prossima udienza di vendita fissata al 25.10.2023, nonché di disporre la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio attualmente in corso;

ritenuto che tale istanza sia meritevole di accoglimento, atteso che la prosecuzione o l'avvio delle suddette procedure esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, essendo incompatibili con la proposta formulata, mentre la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio appare funzionale a salvaguardare la *par condicio creditorum*, evitando che alcuni creditori possano soddisfarsi nelle more della procedura al di fuori del concorso prospettato nel piano, in violazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 3, CCII;

visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni, con avviso che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'O.C.C., indicato nella comunicazione, e che ogni creditore deve comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC e in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

2) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'O.C.C. (con esclusione dei dati sensibili relativi allo stato di salute dei componenti del nucleo familiare dei ricorrenti);



3) dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti dei ricorrenti (e segnatamente della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2021 RGE pendente presso il Tribunale di Asti) nonché il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio fino alla conclusione del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 20.10.2023

Il Giudice
Marco Bottallo

